

ORDINANZA n. 5 del 30/09/2025 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE

REGOLAMENTAZIONE PER LA RACCOLTA PER I PRODOTTI DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO

IL PRESIDENTE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE.

Visto:

- La L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- la L. R. n. 28 del 20/11/2017 e ss.mm.ii. che ha istituito il Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione;
- il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 con cui è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 21.11.2023 con cui veniva nominato il nuovo Consiglio Direttivo del Parco;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 599 del 15 settembre 2023, avente ad oggetto "Nomina Presidente dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture", con cui la dott.ssa Francesca Di Lucchio veniva nominata Presidente dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 30.6.25 con cui è stata disposta la sostituzione e nomina di un nuovo componente del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, in rappresentanza del Comune di Ruvo del Monte, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 28/2017 e degli artt. 12 e 14 dello Statuto;
- La Deliberazione n. 24 del 20.12.2023 "affidamento deleghe e funzioni al presidente"

Considerato, che nelle more di approvazione del Piano del Parco e dei regolamenti di attuazione si rende necessario regolamentare l'elevato afflusso turistico nella ZSC "Monte Vulture" motivato alla raccolta delle castagne.

Ritenuto, necessario assicurare la salvaguardia del patrimonio forestale la sicurezza dei visitatori;

ORDINA.

ARTICOLO 1 (OGGETTO)

La presente ordinanza disciplina per l'anno 2025, la raccolta dei prodotti secondari del bosco nel territorio del Parco Naturale Regionale del Vulture,

ARTICOLO 2 (PRODOTTI OGGETTO DELL'ORDINANZA)

- 1- Ai fini della presente ordinanza sono considerati prodotti secondari di bosco:
- a- semi di piante forestali: castagne, noci e ghiande;
 - b- strame.

ARTICOLO 3 (TESSERINI - VALIDITA')

1- L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari di bosco nell'intero territorio del Parco, secondo le norme dettate dalla presente ordinanza e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia, è consentita per scopi turistici e sociali esclusivamente nella porzione di castagneto delimitata nell'allegata planimetria (All. 2);

2- Per consentire l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco sull'intero territorio del Parco, secondo le norme dettate dalla presente ordinanza e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia, viene rilasciato dal Parco Naturale Regionale del Vulture un tesserino/autorizzazione come segue:

per i cittadini residenti nei Comuni del Parco:

- Annuale, di - € 20,00(venti/00);
- due giorni, - € 10,00 (dieci/00).
- un giorno, - € 5,00 - (cinque/00).

Per i cittadini non residenti:

- mesi uno - € 40,00 (quaranta/00).
- due giorni - € 10,00 (dieci/00).
- un giorno - € 5,00 (cinque/00).

3- Per il rilascio del tesserino (sia per i residenti che per i non residenti) l'interessato dovrà produrre domanda su apposito pubblicato sul sito internet del Parco <https://www.parcovulture.it> alla sezione "Regolamenti e Modulistica", allegando la seguente documentazione:

- Fotocopia di valido documento di riconoscimento;
- Ricevuta del versamento del contributo previsto al precedente comma 2 versato, tramite Piattaforma Pago PA, in favore dell'Ente Parco Regionale del Vulture come da indicazioni contenute nel vademecum in allegato 1.

4-La domanda e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse dai soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Parco Regionale del Vulture in Atella (PZ) Corso Papa Giovanni XXIII (c/o Biblioteca comunale), negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 8.00 – 14.00, il lunedì e il mercoledì 14.30 – 17.30);
- a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.parcoregionalevulture.it;
- a mezzo mail al seguente indirizzo info@parcovulture.it.

5- Il tesserino viene rilasciato in formato cartaceo direttamente presso gli uffici dell'Ente Parco o inviato via mail/PEC;

6- Il tesserino non può essere rilasciato a minori di anni 14.

7- il tesserino deve essere esibito al personale preposto all'attività di vigilanza. In assenza di tesserino la ricevuta di pagamento tramite Piattaforma PagoPA, per gli importi di cui al precedente comma 2, è comunque riconosciuta valida come autorizzazione per la raccolta dei prodotti secondari da bosco.

ARTICOLO 4

(RACCOLTA)

1- La raccolta potrà essere effettuata da chiunque ne abbia titolo o abbia ottenuto il permesso nei boschi e nei terreni demaniali regionali non gravati da precedente concessione ad uso di castagneto da frutto, presenti nel perimetro del Parco;

2- La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole;

ARTICOLO 5

(NUMERO MASSIMO DI TESSERINI)

1- Ai fini di una regolare e ordinata raccolta dei prodotti secondari di bosco nel territorio del Parco, nel rispetto del patrimonio naturale esistente, il numero massimo di presenze giornaliere autorizzate è determinato in n. 400 unità (il tesserino è rilasciato seguendo l'ordine di presentazione della domanda).

2- Tale limite potrà essere variato con atto amministrativo del Parco.

ARTICOLO 6

(QUANTITATIVI)

1- La quantità dei prodotti raccolta giornalmente non deve superare il quantitativo di Kg. 50 di semi di piante forestali;

2- Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne, noci ed i semi di ghiande raccolti dai residenti come specificato al successivo art. 7;

3- Il Presidente del Parco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere dei Carabinieri Forestali o dei tecnici dell'Ente Parco, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

- 4- La raccolta di strame nelle zone boscate può essere effettuata solo a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco su domanda dell'interessato.
- 5- Tale autorizzazione dovrà specificare la zona, i tempi ed i modi della raccolta nel rispetto delle norme sancite dalla Prescrizioni di massima di Polizia Forestale vigenti nella Regione Basilicata.

ARTICOLO 7

(AGEVOLAZIONI)

- 1- Al fine di sostenere eventuali iniziative produttive capaci di valorizzare il vasto patrimonio agro-silvo-pastorale del Parco attraverso l'utilizzazione delle varie risorse disponibili e di creare significativi effetti propulsivi nel territorio, l'Ente Parco, può, su domanda, concedere agevolazioni di raccolta, in caso di accertata esuberanza di produzione, dei prodotti secondari di bosco senza le limitazioni quantitative previsti dall'art. 6 che precede.
- 2- L'agevolazione potrà essere concessa ai cittadini residenti nei Comuni del Parco da almeno 5 anni i quali effettuano la raccolta stessa per integrare il loro reddito oppure che provvedono alla lavorazione e commercializzazione dei suddetti prodotti come fonte di lavoro stagionale.
- 3- In particolare possono ottenere tali agevolazioni di durata annuale, le seguenti categorie di residenti ultraquinquennali:
 - a- coltivatori diretti;
 - b- gestori di boschi a qualunque titolo;
 - c- soci di cooperative agro-forestali;
 - d- soci di cooperative costituite da cittadini che non hanno una occupazione stabile.
- 4- Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni gli interessati ogni anno dovranno presentare al Parco una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di aver diritto alle agevolazioni.

ART. 8

(CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI RIPRODUCIBILITA' DEL BOSCO)

- 1- Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-boschivo del Parco è necessario praticare la raccolta dei prodotti secondari di bosco nel rispetto della conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta.
- 2- E' vietato, pertanto, estirpare, tagliare o comunque danneggiare le piante o parti di esse.
- 3- E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari di bosco nelle aree rimboschite.
- 4- Per ogni comportamento in violazione al presente articolo il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, se il fatto non costituisce reato.

ARTICOLO 9

(DIVIETI)

1- Il Parco, anche su parere di Associazioni operanti a tutela dei prodotti secondari di bosco, può interdire la raccolta:

- a. In zone determinate per motivi silvo-colturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
- b. Per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di consentire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema;
- c. In aree di particolare valore naturalistico.

ARTICOLO 10

(VIGILANZA)

1- La vigilanza è affidata agli Organi di Polizia Locale dei comuni del Parco, ai carabinieri Forestali, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Ambientale Regionale, alle Guardie Ambientali Volontarie, alle guardie delle Associazioni di Protezione Ambientale.

ARTICOLO 11

(SANZIONI)

1- Nelle fattispecie seguenti, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a. esercizio della raccolta da parte del cittadino, sia residente che non residente, senza autorizzazione valida: da € 100,00 a € 300,00;
- b. mancato porto del tesserino: da € 10,00 a € 30,00;
- c. uso di tesserino e/o autorizzazione altrui, o contraffatta od alterata: da € 50,00 a € 300,00, salvo le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
- d. raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 50,00 a € 150,00;
- e. raccolta effettuata oltre i limiti di quantità consentiti per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 150,00 a € 500,00.

2- Per ogni comportamento in violazione all'art. 8 il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

3- I proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari residenti o non residenti sono liberi dal rispetto dei limiti quantitativi alla raccolta nei propri fondi, come già indicato nell'art. 6 della presente ordinanza.

4- Per le violazioni alle disposizioni di cui al successivo art. 13, i trasgressori saranno puniti ai sensi della vigente normativa in materia di codice della strada.

ARTICOLO 12

(POCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE)

1- Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.

2- Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrare la legittima provenienza:

- a- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore al 50%;
 - b- violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell'art. 8 della presente ordinanza;
 - c- esercizio della raccolta nelle zone interdette.
- 3- In conformità di quanto previsto dalla L. n. 689/1981 la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutata caso per caso.
 - 4- Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedente; in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
 - 5- In ogni caso il quantitativo confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato dal Parco ad Enti o Istituti di beneficenza.
 - 6- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.
 - 7- Il Parco Naturale Regionale del Vulture si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme di cui all'ordinanza de qua e la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine del rilascio dei tesserini/autorizzazioni, anche nei mesi successivi alla scadenza delle autorizzazioni per la raccolta dei prodotti secondari di bosco.

ARTICOLO 13

(LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CON VEICOLI A MOTORE SULLE STRADE INTERNE E SECONDARIE DEL PARCO)

1. Nel rispetto di quanto già previsto dall'art. 14, comma k), della Legge Regionale n. 28 del 20 novembre 2017, che vieta la circolazione con mezzi motorizzati sulle strade interne e secondarie del Parco, la presente ordinanza introduce una ulteriore e specifica restrizione temporanea alla circolazione veicolare.
2. In particolare, nel periodo dal 12 ottobre 2024 al 27 novembre 2024, è vietato il transito e la fermata di veicoli a motore in entrambi i sensi di marcia lungo le vie di accesso al Monte Vulture e, specificamente, lungo i collegamenti alle aree forestali a castagneto (forestale e da frutto) ubicate all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Vulture, come riportato nella planimetria allegata (All. 3).
3. Tale ulteriore misura si rende necessaria per motivi di ordine pubblico, tutela ambientale e sicurezza, a causa del notevole afflusso turistico durante il periodo di raccolta delle castagne, che negli anni ha provocato congestione viaria, comportamenti indisciplinati, danni all'ambiente e pericoli per l'incolumità delle persone.
4. Sono esentati dal divieto:
 - i cittadini residenti;
 - i proprietari o conduttori dei fondi agricoli siti nelle predette aree;
 - gli operatori economici del settore agricolo muniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco;
 - gli operai e le maestranze autorizzate per la raccolta nei castagneti da frutto, anche in concessione;
 - tutti coloro muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.
5. I Comuni interessati dovranno predisporre apposita segnaletica stradale, a cura dei propri Uffici Tecnici, e garantirne il funzionamento con personale reperibile.

6. Gli Organi di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri soggetti di vigilanza di cui all'art. 10 della presente ordinanza, possono adottare ulteriori prescrizioni necessarie alla tutela della sicurezza pubblica, anche in deroga alla presente disposizione.

ARTICOLO 14
(NORMATIVA DI RINVIO)

- 1- Per quanto non stabilito dalla presente ordinanza si fa rinvio alle norme della legge statale e regionale in materia ed alle disposizioni esecutive di attuazione.
- 2- Avverso il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, è ammesso ricorso al T.A.R. per la Basilicata.

Atella, 30 settembre 2025

Il Presidente
Dott.ssa *Francesca Di Lucchio*

